

Da: ORDINE AVV. AREZZO <info@ordineavvocatiarezzo.it>
Inviato: giovedì 15 ottobre 2026 09:24
A:
Oggetto: IMPORTANTE - sentenza n. 157 / 2026 della Corte Costituzionale su difesa tecnica nel trattamento sanitario obbligatorio



Prot. 4256.2026

A TUTTI GLI ISCRITTI LORO SEDI

Il giorno 7 ottobre 2026 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (1^a Serie Speciale, n. 40 del 7 ottobre 2026) la Sentenza della Corte costituzionale, 6 luglio 2026 - 2 ottobre 2026, n. 157, che incide in modo immediato e diretto sull'attività dei difensori di ufficio

Infatti è stata dichiarata *«l'illegittimità costituzionale dell'art. 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), nella parte in cui non prevede che il giudizio di convalida del trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera e della sua eventuale proroga debba svolgersi con le garanzie della difesa tecnica »*.

Al punto 12 della motivazione (considerazioni in diritto) con una pronuncia sicuramente additiva, ha individuato alcune necessarie integrazioni dell'attuale procedimento al fine di garantire la difesa tecnica dell'interessato dal Trattamento Sanitario Obbligatorio.

Più specificamente si rileva che

- al momento della comunicazione dell'ordinanza sindacale che dispone il trattamento, la persona interessata deve essere avvisata della facoltà di nominare un difensore di fiducia;
- in mancanza di nomina, la persona è assistita da un difensore d'ufficio designato dal Giudice Tutelare tra gli iscritti negli elenchi di cui all'art. 29 disp. att. c.p.p
- il difensore, di fiducia o d'ufficio, deve essere tempestivamente avvertito e può partecipare all'audizione della persona svolta dal Giudice Tutelare prima della convalida
- il decreto motivato di convalida o di non convalida del provvedimento sindacale è notificato anche al difensore;
- le medesime garanzie si applicano in caso di proroga del trattamento e della relativa convalida.

A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della pronuncia, avvenuta, come detto, il 7 ottobre 2026, la procedura ha trovato immediata applicazione.

Senza voler entrare nel merito di una pronuncia dalle complesse implicazioni con la presente, oltre a sollecitare l'attenzione dei Colleghi e specialmente dei Difensori d'Ufficio sulla pronuncia, si deve rammentare:

- che la Corte qualifica la difesa tecnica come obbligatoria e, riguardo al difensore d'ufficio, come prestazione imposta ex lege e non rinunciabile;
- che il Giudice Tutelare provvede alla convalida entro quarantotto ore dalla notifica dell'ordinanza sindacale (art. 35, secondo comma, L. 833/1978) per cui le designazioni d'ufficio potranno pervenire con brevissimo preavviso

e ciò specialmente sul fine settimana, quantomeno in attesa che la Volontaria Giurisdizione possa predisporre la necessaria organizzazione

Il Consiglio dell'Ordine ha avuto nei giorni scorsi una interlocuzione con l'Ufficio del Giudice Tutelare per un confronto sulla complessa situazione determinatasi e comprendere quali siano le linee operative in corso di approntamento che possano consentire di affrontare le problematiche già evidenti.

Ed in proposito, fin d'ora si evidenzia che il Giudice Tutelare accederà per le nomine all'elenco dei difensori di ufficio in turno per le urgenze, darà senza ritardo comunicazione di nomina e contestuale convocazione alla comparizione per la convalida del TSO a mezzo PEC, ricercandolo anche su cellulare ed allegando subito alla comunicazione gli atti del procedimento. Con apertura dell'accesso sul PCT- Volontaria Giurisdizione.

Va tenuto conto che per questi procedimenti i tempi di fissazione delle comparizioni sono strettissimi, talora ad horas stante la ristrettezza dei tempi contemplati dalla L. 833/1978.

Il Consiglio dell'Ordine nella sua seduta del 12 u.s. ha affrontato le molte e complesse problematiche determinate da detta sentenza, con la quale occorre fare i conti, interessando senza ritardo le istituzioni forensi regionali e nazionali affinché si possa accelerare l'intervento del Legislatore auspicato dalla medesima sentenza della Consulta e sicuramente necessario.

Nel contempo prosegue il confronto con l'Ufficio del Giudice Tutelare sul quale daremo aggiornamenti.

I più cordiali saluti.

La Presidente

Rita Cavezzuti

La sentenza è consultabile come segue:

- Corte costituzionale - testo della sentenza n. 157/2026: www.cortecostituzionale.it/stampa-pdf-pronuncia/2026/157